

**LINEE GUIDA PER CONCESSIONI ED EROGAZIONI CONTRIBUTI ORDINARI - ANNO 2017 -
A FAVORE DI ASSOCIAZIONI E/O ORGANISMI NO-PROFIT IN MATERIA DI ATTIVITÀ DI
ACCOMPAGNAMENTO E SOSTEGNO AGLI ANZIANI NELL'AMBITO DELLA DOMICILIARITÀ
LEGGERA**

Premessa

L'adozione di specifiche linee guida in materia di attività di accompagnamento e sostegno agli anziani nell'ambito della domiciliarità leggera ha l'obiettivo di garantire una maggior uniformità sulla Città anche attraverso modalità operative più omogenee.

A questo proposito si fa riferimento agli obiettivi comuni, previsti dalle deliberazioni comunali che si sono succedute sin dal 2003, (deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 0305506/19 del 15 luglio 2003, del Consiglio Comunale n. 2005 05648/019 del 26 settembre 2005, del Consiglio Comunale n. mecc. 0905739/019 del 30 novembre 2009, del Consiglio Comunale n. mecc. 1202263/019 dell'11 giugno 2012) che hanno costituito le basi ed i successivi sviluppi per gli interventi della domiciliarità leggera:

- sostegno a percorsi di promozione del benessere delle persone anziane nel territorio;
- facilitazione alla mobilità e fruizione dei servizi, delle opportunità e dei legami sociali sul territorio, con particolare attenzione alle persone prive di rete familiare ed in condizioni sociali ed economiche più disagiate;
- aiuto e vicinanza in particolari situazioni nelle quali la persona anziana affronta una condizione di perdita progressiva della salute per la quale necessita di visite presso strutture sanitarie, situazioni quanto più faticose quando si è in assenza di una rete parentale e/o amicale di sostegno;
- valorizzazione del volontariato con base locale, in grado di svolgere azioni di sostegno e accompagnamento.

Appare necessario richiamare inoltre la delibera dell'ANAC n. 32 del 20/01/2016, avente ad oggetto "Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore ed alle cooperative sociali", che prevede la possibilità di effettuare affidamenti ai soggetti del Terzo settore in deroga all'applicazione del codice dei contratti, introducendo il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali e detta le modalità di erogazione dei servizi sociali (cfr. par. 6) e i requisiti essenziali delle Convenzioni con le Associazioni di volontariato (cfr. par. 6.2) e che, tra l'altro, delinea, tra le finalità da perseguire con la collaborazione dei soggetti del terzo settore, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione, il raggiungimento di obiettivi sociali determinati, quali il miglioramento della qualità della vita, le pari opportunità, la non discriminazione e il godimento dei diritti di cittadinanza, la prevenzione, eliminazione o riduzione delle condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia.

1) Le procedure per l'individuazione delle Associazioni coinvolte nelle attività.

Per la gestione delle attività di accompagnamento e sostegno nell'ambito della domiciliarità leggera si è rilevata come modalità più opportuna quella dell'erogazione di un contributo ai soggetti attuatori, con contestuale sottoscrizione di una convenzione.

Al fine di orientare i concorrenti nella predisposizione della proposta progettuale e nel rispetto dei modelli già sperimentati in diverse realtà territoriali, il percorso di co-progettazione sarà articolato nelle seguenti fasi:

- provvedimento deliberativo, da parte del Consiglio Circostrizionale su proposta della Giunta Circostrizionale, che approvi e pubblici contestualmente:
 - le linee guida nelle quali sono indicati i criteri e le modalità che saranno utilizzati per l'individuazione delle Associazioni da coinvolgere nelle attività di domiciliarità leggera
 - il relativo schema di convenzione, in forza del quale si rende nota la volontà di procedere alla co-progettazione.
- presentazione dei progetti, da parte dei soggetti proponenti, entro i termini che saranno resi noti alla data di pubblicazione delle presenti linee guida; il fac-simile dell'istanza, secondo

- quanto indicato all'art. 7 del citato Regolamento n. 373, sarà integrato con l'impegno di sottoscrivere la convenzione.
- individuazione dei soggetti partner della Circostrizione, mediante una selezione volta a valutare i seguenti aspetti:
 - il possesso dei requisiti di ordine generale, tecnico, professionale e sociale (tra cui l'esperienza maturata nel settore);
 - il rispetto della soglia degli interventi previsti e le relative spese indicate a rimborso.
 - approvazione da parte della Giunta Circostrizionale delle istanze pervenute e del connesso beneficio economico rappresentato dal riconoscimento del contributo concesso.
 - adozione della successiva determinazione dirigenziale di approvazione dell'impegno di spesa;
 - sottoscrizione della/e relativa/e Convenzione/i.

2) I soggetti coinvolti

2.a) i destinatari degli interventi.

In linea con le deliberazioni della Città sul tema delle prestazioni domiciliari, i destinatari degli interventi delle associazioni saranno individuati prioritariamente tra gli anziani ultra 65enni, autosufficienti. In considerazione dei bisogni emersi da parte di cittadini infra 65enni che presentano alcune criticità e necessità di sostegno, compresi anche eventuali accompagnamenti, si ritiene utile prevedere una maggiore flessibilità rispetto ai destinatari possibili, considerando come fruitori della domiciliarità leggera anche persone tra i 60 ed i 65 anni, che non ricevono altre prestazioni domiciliari, ma specificatamente segnalate dai servizi sociali.

2.b) le Associazioni di volontariato

I soggetti erogatori delle prestazioni di domiciliarità leggera sono preminentemente le Associazioni di volontariato, e/o altre associazioni no-profit, anche in partnership tra loro, con sede ed attività sul territorio comunale ed iscritte nell'apposito Registro delle Associazioni del Comune di Torino.

3) I criteri di accesso

Dalla disamina dei dati ISTAT e da ulteriori riflessioni si ritiene che in attesa della normativa regionale, per non andare in contraddizione con i criteri dell'intervento domiciliare singolo, si propone di norma l'utilizzo di una soglia ISEE calcolata indicativamente sulla base dei criteri dell'attuale delibera di Consiglio Comunale dell'11 giugno 2012, n. mecc. 2263/019 per l'intervento singolo (€ 850,00 di reddito mensile, sotto soglia di € 15.493,71 per proprietà mobiliari e di € 51.645,69 per quelle immobiliari); tale soglia ISEE, nel rispetto dei criteri di cui sopra, non dovrebbe essere superiore a € 15.000,00.

Altri parametri importanti da valutare per situazioni specifiche risultano essere:

- a. Senza rete o con rete fragile**
- b. Casi sociali**

4) Le modalità di accesso

L'anziano si rivolge al servizio sociale, che valuta il bisogno ed analizza la presenza o meno dei requisiti di accesso. Dopo la valutazione sociale (per indagare l'effettivo stato di bisogno e l'appropriatezza dell'intervento) e la valutazione economica, la persona viene segnalata all'Associazione per le attività di domiciliarità leggera ritenute necessarie.

Per tale segnalazione potrà essere prevista apposita modulistica.

Qualora l'anziano si rivolgesse direttamente all'Associazione, sarà l'Associazione stessa a valutare se indirizzarla ai servizi sociali o prenderla in carico direttamente. In tal caso l'intervento risulterà tra quelli rientranti nel 20% di co-finanziamento come descritto al punto successivo.

Poiché la domiciliarità leggera è già attiva da tempo, si procederà a verificare se gli anziani che già usufruiscono delle attività delle Associazioni possiedano o meno i requisiti previsti al p.to 3.

5) Le attività richieste e i rimborsi previsti

Le Associazioni che intendono collaborare alla domiciliarità leggera dovranno garantire le attività sotto elencate:

- accompagnamento e aiuto da parte di un volontario, con auto messa a disposizione dall'Associazione o dal volontario, dalla residenza dell'assistito alle strutture ambulatoriali e/o sanitarie pubbliche o convenzionate per visite mediche, esami di laboratorio, cicli brevi di terapia, visite ospedaliere, qualora non vi provveda già il Servizio Sanitario Regionale;
- eventuale sostegno e compagnia presso le strutture ospedaliere durante terapie ed esami;
- accompagnamento, con auto messa a disposizione dall'Associazione o dal volontario, per il disbrigo di pratiche amministrative e/o per esigenze di vita di relazione, tra cui visite a parenti o a persone care, visite al cimitero per congiunti defunti e per la fruizione di attività di socializzazione, tempo libero o culturali
- eventuali interventi a favore della persona anziana in difficoltà e non in grado di provvedervi autonomamente (acquisti di alimentari, medicinali, prenotazioni di analisi e visite sanitarie, recupero referti medici presso ambulatori e ospedali, disbrigo pratiche, ecc...);
- telefonate di monitoraggio e compagnia a favore di anziani in condizione di solitudine segnalati dai Servizi;
- affidi leggeri/sostegno relazionale a domicilio

Dalla valutazione delle richieste pervenute e delle attività svolte negli anni precedenti, si ritiene che la necessità di accompagnamenti per l'anno 2017 si attesti in 800 accompagnamenti.

L'effettuazione degli accompagnamenti da parte di volontari, oltre alla gratuità, ha il valore aggiunto di una relazione personalizzata con un soggetto che offre la propria disponibilità di tempo e di attenzione al servizio degli altri: è quindi importante che il volontario sia presente, laddove possibile, ad esempio nel momento della visita/terapia, per sostenere l'anziano e rassicurarlo.

Si ritiene maggiormente arricchente, nonché più efficace, che al sistema degli accompagnamenti partecipi una pluralità di soggetti attuatori. Pertanto, i soggetti che presenteranno i progetti dovranno rendersi disponibili ad eseguire un numero di accompagnamenti da un minimo di circa 150 ad un massimo di circa 500. In caso di offerte, da parte dei soggetti proponenti, di un numero complessivo di interventi superiore al necessario o alle risorse disponibili, la ripartizione degli interventi tra i soggetti prescelti verrà fatta in modo proporzionale.

Anche l'affidamento leggero/sostegno domiciliare relazionale deve essere basato sulla creazione di un rapporto di fiducia e conoscenza tra l'anziano e il volontario continuativo nel tempo; in base ai dati degli interventi effettuati negli scorsi anni si ritiene opportuno poter disporre di 25/35 risorse annue complessive di affidamento leggero, da suddividere tra i vari soggetti proponenti.

Il numero e la consistenza dei progetti approvati sarà in ogni caso definito sulla base delle risorse effettivamente disponibili nel bilancio 2017.

Per lo svolgimento di tali attività è previsto un contributo a rendicontazione secondo i parametri sotto indicati:

- Assicurazione volontari (importo massimo per singola Associazione)	max	€
500,00		
- singolo accompagnamento svolto con automezzo, intendendo <u>sola andata</u>	€	7,00
- singolo accompagnamento svolto con automezzo, intendendo <u>andata e ritorno</u>	€	10,00
effettuato in tempi brevi		
- accompagnamento svolto con automezzo con <u>presenza, aiuto e compagnia</u> del volontario in caso di necessità, <u>con una distanza temporale notevole e/o di percorso tra l'andata e il riaccompagnamento a casa</u>	€	14,00
- <u>accompagnamento "speciale" verso destinazioni nella cintura di Torino con eventuale successivo rientro a casa, preventivamente autorizzato dal Responsabile in P. O. dell'Area anziani del Servizio Sociale</u>	€	14,00

- affidi leggeri/sostegno relazionale domiciliare – quota annua da € 180 a € 240

Ai fini dell'erogazione del saldo del contributo, l'Associazione dovrà presentare: una relazione scritta sulle attività svolte, l'elenco degli accompagnamenti effettuati con indicazione della data e del nome del beneficiario, un rendiconto finanziario analitico delle spese sostenute e delle eventuali entrate realizzate, copia delle pezze giustificative relative alla totalità della spesa rendicontata e pezze giustificative in originale per la parte di spesa coperta dal contributo circoscrizionale.

A titolo di esempio si indicano le voci di spesa che potranno essere utilizzate al rendiconto:

- accompagnamento e/o intervento presso il domicilio della persona anziana: buoni benzina, ricariche cellulari, voucher parcheggi, ecc...;
- spese generali sostenute dall'Associazione: quota parte spese delle assicurazioni auto di proprietà dell'Associazione e piccole riparazioni auto sociali, quota parte delle spese per la gestione della sede;
- polizza/quietanza di pagamento assicurazione dei volontari impiegati;
- piccole spese a favore dell'anziano: prestazioni di primo intervento, acquisto di generi di prima necessità ecc... (tale tipologia di spesa dovrà essere concordata caso per caso con il servizio sociale).

L'Amministrazione potrà liquidare, su specifica richiesta delle Associazioni, una prima tranche pari al 70% del contributo concesso, dietro specifica istanza presentata dalle Associazioni ad esecutività della determinazione dirigenziale di approvazione del progetto nel suo complesso.

Successivamente le Associazioni potranno richiedere il saldo del 30% con presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute nel periodo della convenzione.

L'Amministrazione provvederà all'erogazione del contributo di norma entro 90 gg. dalla presentazione dell'istanza e del rendiconto da parte dell'Associazione.

La mancata presentazione costituisce sopravvenuta mancanza di interesse al rimborso e deve intendersi come rinuncia allo stesso con il conseguente recupero dell'acconto versato.

L'Amministrazione tramite i propri uffici e servizi provvederà ad effettuare le opportune verifiche, relativamente agli interventi sopraccitati.

In riferimento al percorso di co-progettazione individuato per la procedura, nel rispetto dell'autonomia delle Associazioni, viene riconosciuta la possibilità di intervenire in proprio sia rispetto a cittadini che si rivolgeranno a loro autonomamente sia nel caso di ulteriori attività richieste dai cittadini già beneficiari di interventi di domiciliarità leggera nel limite del 20% del progetto stesso

Per le attività oggetto di finanziamento da parte della Circoscrizione le Associazioni non dovranno richiedere al cittadino alcun contributo.

6) Il numero di prestazioni fruibili

Al fine di consentire al maggior numero possibile di persone di accedere agli interventi si ritiene necessario definire un numero massimo di accompagnamenti fruibili dalla stessa persona; si ritiene congruente stabilire un tetto di 25 accompagnamenti annui per persona, prevedendo possibili eccezioni per situazioni particolari su valutazione dei Servizi Sociali territoriali.

Il numero massimo di accompagnamenti per persona previsti sarà inoltre da riportare all'entità delle risorse disponibili.

7) Le comunicazioni Servizi sociali – Associazioni

I servizi segnaleranno per iscritto, di norma tre giorni prima della data della prestazione richiesta, i nominativi delle persone che necessitano di accompagnamenti; le Associazioni redigeranno un report, con cadenza bimestrale, contenente generalità dell'anziano, le date degli

accompagnamenti e/o delle attività svolte, il luogo di partenza e di destinazione, il motivo dell'accompagnamento e eventuali osservazioni relativamente al servizio svolto.

Periodicamente, con cadenza almeno quadrimestrale, i referenti dei servizi sociali e delle Associazioni si incontreranno per una verifica complessiva dei progetti in atto.

8) Il monitoraggio delle attività

Sarà effettuato un monitoraggio periodico delle attività svolte delle associazioni e delle persone che ne hanno beneficiato.

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA CIRCOSCRIZIONE..... E
L'ASSOCIAZIONE.....
PERIODO ...

Premesso che:

- L'Associazione.... è regolarmente iscritta al Registro delle Associazioni del Comune di Torino dal
- L'organizzazione sopra citata opera da anni nel territorio della Circoscrizione....., a favore delle persone anziane, con servizi di accompagnamento e altri interventi, come soggetto attivo della rete di solidarietà territoriale.
- La quantificazione degli interventi richiesti all'Associazione è stata fatta in base alla valutazione delle risorse disponibili, all'analisi dei dati sugli interventi richiesti ed effettuati, al suo radicamento e conoscenza del territorio ed alle modalità organizzative proprie dell'Associazione stessa.
- La Deliberazione del C.C. del 10/03/1997 mecc. n. 9700493/19 individua la convenzione quale strumento idoneo a regolare le prestazioni richieste alle organizzazioni di volontariato in ambiti specifici di collaborazione.
- La Deliberazione del C. C. del 15/07/2003 n. mecc. 0305506/019 prevede la valorizzazione del volontariato con base locale anche tramite la stipula di rapporti convenzionali;
- La L.R. n. 38/1994, richiamandosi alla normativa nazionale (Legge 266/1991), prevede la stipula di convenzioni tra Enti Locali e Associazioni di Volontariato;
- La deliberazione del C. C. del 14/09/2015 n. mecc. 2014 06210/049 ha approvato il regolamento delle modalità di erogazione di contributi e di altri benefici economici n. 373;
- La Deliberazione del Consiglio Circoscrizionale del n. mecc. , approva le Linee Guida nell'ambito di Domiciliarità leggera circoscrizionale in materia di attività di accompagnamento e sostegno agli anziani
- La Legge n. 190/2012 art.1 comma 9 lettera e) stabilisce che non devono sussistere rapporti di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti beneficiari del contributo e i Dirigenti e dipendenti dell'Amministrazione.

L'anno il giorno del mese di

Tra

La Circoscrizione - Settore Servizi Sociali, nella persona del Dirigente..... domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede della Circoscrizione ... sita in Torino....., Via.....

e

L'Associazione, con sede in, P. IVA....., in persona del Legale Rappresentante Sig....., nato a....., il....., residente a (.....) inn.....

Si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 OGGETTO

La presente convenzione regola i rapporti che si instaurano tra la Circoscrizione.... e l'Associazione nel quadro degli interventi definiti "domiciliarità leggera" di norma a favore di persone ultra 65enni residenti nella Circoscrizione, individuati prioritariamente tra gli anziani autosufficienti in condizione di solitudine e/o fragilità economica, oltre che persone tra i 60 ed i 65 anni, che non ricevano altre prestazioni domiciliari, ma specificatamente segnalate dal servizio sociale.

ART. 2 FINALITÀ

La realizzazione del progetto persegue i seguenti obiettivi:

- sostegno a percorsi di promozione del benessere delle persone anziane nel territorio;
- facilitazione alla mobilità e fruizione dei servizi, delle opportunità e dei legami sociali sul territorio, con particolare attenzione alle persone prive di rete familiare ed in condizioni sociali ed economiche più disagiate;
- aiuto e vicinanza in particolari situazioni nelle quali la persona anziana affronta una condizione di perdita progressiva della salute per la quale necessita di visite presso strutture sanitarie, situazioni quanto più faticose quando si è in assenza di una rete parentale e/o amicale di sostegno;
- valorizzazione del volontariato con base locale, in grado di svolgere azioni di sostegno alla domiciliarità e accompagnamento.

ART. 3

PRESTAZIONI/ATTIVITA' PREVISTE

Al fine di realizzare gli obiettivi indicati all'art. 2, l'Associazione si impegna a realizzare le seguenti attività:

- accompagnamento e aiuto da parte di un volontario, con auto messa a disposizione dall'Associazione o dal volontario, dalla residenza dell'assistito alle strutture ambulatoriali e/o sanitarie pubbliche o convenzionate per visite mediche, esami di laboratorio, cicli brevi di terapia, visite ospedaliere, qualora non vi provveda già il Servizio Sanitario Regionale;
- eventuale sostegno e compagnia presso le strutture ospedaliere durante terapie ed esami;
- accompagnamento, con auto messa a disposizione dall'Associazione o dal volontario, per il disbrigo di pratiche amministrative e/o per esigenze di vita di relazione, tra cui visite a parenti o a persone care, visite al cimitero per congiunti defunti e per la fruizione di attività di socializzazione, tempo libero o culturali
- eventuali interventi a favore della persona anziana in difficoltà e non in grado di provvedervi autonomamente (acquisti di alimentari, medicinali, prenotazioni di analisi e visite sanitarie, recupero referti medici presso ambulatori e ospedali, disbrigo pratiche, ecc...);
- telefonate di monitoraggio e compagnia a favore di anziani in condizione di solitudine segnalati dai Servizi;
- affidi leggeri/sostegno relazionale a domicilio.

ART. 4

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEGLI INTERVENTI/ATTIVITA' INDICATI NEL PROGETTO

I volontari messi a disposizione dall'Associazione saranno impegnati nelle attività previste all'art. 3 della presente convenzione; i conseguenti interventi svolti dall'Associazione si attueranno con la seguente metodologia:

- il Servizio Sociale territoriale, al quale il cittadino deve rivolgersi, dopo la verifica della presenza dei requisiti di accesso, valuta il bisogno e segnala il nominativo all'Associazione;
- qualora l'anziano si rivolgesse direttamente all'Associazione, sarà l'Associazione stessa a valutare se indirizzarla ai servizi sociali o prenderla in carico direttamente. In tal caso l'intervento risulterà tra quelli rientranti nella parte co-finanziata (20% della spesa).

ART. 5

OBBLIGAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI

L'Associazione garantisce, per la durata della convenzione, le seguenti attività:

- n. accompagnamenti svolti con automezzo, intendendo sola andata
(€ 7,00 ciascuno) per un totale di €
- n. accompagnamento svolti con automezzo, intendendo andata e ritorno effettuato in tempi brevi (€ 10,00 ciascuno)
per un totale di €
- n. accompagnamenti svolti con automezzo con presenza, aiuto e compagnia del volontario in caso di necessità, con una distanza temporale e/o di percorso notevole tra l'andata e il riaccompagnamento a casa (€ 14,00 ciascuno)
per un totale di €.....
- n. accompagnamenti "speciali" verso destinazioni nella cintura di Torino con eventuale successivo rientro a casa (€ 14,00 ciascuno) per un totale di €.....

- n. affidi leggeri/sostegno relazionale domiciliare – (quota annua da € 180 a € 240) per un totale di €.....
- Assicurazione volontari (max € 500) €.....

Ai sensi dell'art. 2 della L. 11.8.1991 n. 266 le Associazioni operano con volontari che prestano la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà, pertanto l'intervento dei volontari esclude qualsiasi richiesta di corrispettivo, compreso il vincolo di iscrizione all'Associazione da parte del cittadino beneficiario degli interventi di cui alla presente convenzione.

Lo svolgimento dell'attività dei volontari non dovrà interferire in alcun modo con gli obiettivi dell'Amministrazione.

Le Associazioni garantiscono che tutti i volontari inseriti nelle attività siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche utili allo svolgimento delle prestazioni.

I volontari, nell'adempimento dei loro compiti, dovranno agire nel pieno rispetto delle esigenze della persona anziana, mantenendo la massima riservatezza rispetto alle informazioni acquisite nei suoi confronti e del suo nucleo familiare.

L'Associazione si impegna altresì a comunicare tempestivamente al servizio sociale eventuali problemi di relazione con cittadini beneficiari di interventi.

Le Associazioni si impegnano a stipulare apposita polizza assicurativa per i volontari impegnati nelle attività oggetto della presente convenzione, relativa ad infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse, nonché per la responsabilità civile verso terzi, per qualsiasi evento o danno possa causarsi in conseguenza di esse, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità per il danno o incidenti, che, anche in itinere, dovessero verificarsi a seguito dell'espletamento delle prestazioni, anche connesso con l'utilizzo di automezzi.

Le Associazioni sono tenute a fornire i nominativi dei volontari impegnati ai competenti uffici della Circoscrizione, i quali sono tenuti a garantire la massima riservatezza rispetto ai dati in loro possesso riguardanti i volontari coinvolti.

Le Associazioni sono tenute a fornire ai competenti uffici della Circoscrizione il nominativo del responsabile, che mantiene i contatti con i Servizi Sociali del territorio prescelto, ha la gestione degli aspetti organizzativi, coordina lo svolgimento delle attività dei volontari relative al servizio e partecipa ai momenti collettivi organizzati dall'Amministrazione finalizzati al confronto, all'informazione e alla riflessione sul servizio.

L'Associazione fornirà il nominativo e il recapito telefonico di uno o più referenti, al quale gli operatori possano rivolgersi in caso di necessità

Ogni volontario nell'espletamento degli interventi sarà munito e sarà tenuto a mostrare un tesserino personale di riconoscimento rilasciato dall'associazione di appartenenza e indicante l'impiego nel servizio oggetto della presente convenzione.

L'Associazione indica quale responsabile operativo il Sig.....

ART. 6

OBBLIGAZIONI DEL COMUNE

La Circoscrizione, per lo svolgimento dell'attività oggetto della presente Convenzione, ai sensi dell'art. 5 della legge 266/91, si impegna ad erogare un contributo di euro , a parziale copertura delle spese sostenute dall'Associazione, con le modalità previste dall'art. 9 quale quota parte del "Regolamento delle modalità di erogazione di contributi e di altri benefici economici" n. 373 citato in premessa.

ART. 7

MODALITÀ EROGAZIONE CONTRIBUTO

L'Amministrazione potrà liquidare, su specifica richiesta delle Associazioni, una prima tranche pari al 70% del contributo concesso, dietro specifica istanza presentata dalle Associazioni, ad esecutività della determinazione dirigenziale di approvazione del progetto nel suo complesso.

Successivamente le Associazioni potranno richiedere il saldo del 30% con presentazione di idonea rendicontazione contabile, che dovrà pervenire agli Uffici del Settore Servizi Sociali della

Circoscrizione ...firmata dal Presidente dell'Associazione e redatta su apposito modulo di istanza di liquidazione.

Ai fini dell'erogazione del saldo del contributo l'Associazione dovrà presentare: una relazione scritta sulle attività svolte, l'elenco degli accompagnamenti effettuati con indicazione della data e del nome del beneficiario, un rendiconto finanziario analitico delle spese sostenute e delle eventuali entrate realizzate, copia delle pezze giustificative relative alla totalità della spesa rendicontata e pezze giustificative in originale per la parte di spesa coperta dal contributo circoscrizionale.

L'Associazione dovrà pertanto consegnare pezze giustificative fiscalmente valide e in originale quali:

- buoni benzina, ricariche cellulari, voucher parcheggi,
- polizza/quietanza di pagamento assicurazione dei volontari impiegati
- spese generali sostenute dall'Associazione: quota parte spese delle assicurazioni auto di proprietà dell'Associazione e piccole riparazioni auto sociali, quota parte delle spese per la gestione della sede;
- piccole spese a favore dell'anziano: prestazioni di primo intervento, acquisto di generi di prima necessità etc.

In sede di presentazione della rendicontazione, qualora le spese sostenute risultassero inferiori a quelle preventivate, il contributo sarà ridotto proporzionalmente.

Il Comune provvederà alla liquidazione di norma entro 90 gg. dalla presentazione della rendicontazione.

La mancata presentazione costituisce sopravvenuta mancanza di interesse al riconoscimento del contributo e deve intendersi come rinuncia allo stesso con conseguente recupero dell'acconto versato.

ART. 8 CONTROVERSIE

Il Servizio sociale della Circoscrizionemonitorerà e verificherà l'andamento delle attività di cui alla presente convenzione tramite la figura del Responsabile in P. O. dell'Area Anziani; quest'ultima può avvalersi di collaboratori che saranno indicati all'Associazione e riferirà gli esiti del monitoraggio al Dirigente di Circoscrizione del Settore Servizi Sociali il quale è competente per le eventuali contestazioni relative a inadempienze degli obblighi di cui alla presente convenzione.

L'Amministrazione comunale, verificate eventuali inadempienze da parte dell'Associazione nell'assolvimento degli impegni previsti, contesta per iscritto all'Associazione interessata i fatti rilevati, in attesa delle controdeduzioni che debbono pervenire entro il termine massimo di giorni quindici dall'invio della contestazione.

Qualora le giustificazioni addotte non siano accettabili e permangano gravi motivi tali da compromettere la collaborazione esistente, fatta salva la possibilità di non procedere al rimborso delle spese previste per i fatti oggetto di contestazione, l'Amministrazione si riserva la possibilità di adottare modifiche o risolvere il rapporto convenzionale in atto.

ART. 9 DURATA

La presente convenzione ha durata annuale e si riferisce al periodo gennaio – dicembre 2017, con scadenza 31 dicembre 2017 ed è rinnovabile per uguale periodo mediante assunzione di nuovo atto deliberativo e rideterminazione degli oneri finanziari, anche alla luce dell'attività svolta.

ART. 10 NORME DI RINVIO

La presente Convenzione è esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 8, comma 2 della Legge n. 266/1991.

Per quanto da essa non previsto, valgono le norme del Codice Civile.

ART. 11

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali – l'Associazione è responsabile esterno dei dati personali nell'ambito del servizio fornito: i dati saranno forniti, raccolti e trattati esclusivamente in funzione e per fini inerenti la presente convenzione e saranno conservati presso le sedi competenti.

In tale qualità, l'Associazione è tenuta a garantire la protezione, l'integrità, la riservatezza, la legalità e la disponibilità di dati che utilizzano per la propria attività e per le proprie procedure finalizzate alla gestione dei dati nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di tutela dei dati personali.

Il trattamento dei dati personali viene eseguito sia in modalità automatizzata che cartacea.

In relazione ai suddetti dati l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003.

Nell'espletamento del servizio, gli operatori addetti devono astenersi dal prendere conoscenza, in occasione del trattamento di pratiche, documenti e corrispondenza, di qualsivoglia dato personale soggetto a tutela ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

L'Associazione si obbliga ad informare i volontari circa i doveri di riservatezza nell'espletamento del servizio ed a comunicare il Responsabile del trattamento dei dati.

Data.....

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente dell'Associazione

Il Dirigente di Area
Circoscrizionale